



AMICI E SIMPATIZZANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO ONLUS  
C.F. 95069060127

Per delega del Direttore Provinciale ad interim  
Antonio Silipo

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione provinciale di Varese  
Ufficio territoriale di Varese  
Registro Imposte ..... 23-7-19  
di N. .... 1731 ..... 3

*Anna Alleni*

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il giorno 8 luglio 2018, alle ore 21:00, presso i locali della scuola "Ugo Foscolo" in via Del Nifontano 16 a Varese, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'Associazione "AMICI E SIMPATIZZANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO ONLUS" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione acquisto materiale per lavori di tinteggiatura e miglioria di alcune parti della scuola;
- 2) Approvazione della realizzazione di murales su due facciate della scuola;
- 3) Adeguamento dello Statuto al Nuovo Codice del Terzo Settore;
- 4) Varie ed eventuali.

A norma dell'Art. 14 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea la signora Francesca Macchi, la quale, chiama a fungere da Segretario la signora Manuela Lozza.

Il Presidente, constata innanzitutto che l'Assemblea, ai sensi degli Artt. 14-15 dello Statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità.

Soci presenti: Francesca Macchi, Lorenzo Macchi, Manuela Lozza, Mario Cecchetto e Francesca Galli.

Il Presidente informa l'assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, aprendo di volta in volta la discussione e la votazione su ciascun punto all'ordine del giorno.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento in discussione.

**Sul primo punto posto all'ordine del giorno**, prende la parola la signora Francesca Macchi, ed espone all'assemblea la necessità di tinteggiare gli atri e le scale della parte nuova della scuola. Per la manod'opera di tali lavori si è reso disponibile il Comune di Varese, mentre per l'acquisto del materiale l'associazione, in persona della Presidente Francesca Macchi, si è resa disponibile a sostenere la spesa, ma, stante l'importo occorrente di circa € 4.000,00, si ritiene opportuno che la stessa venga approvata dall'assemblea dei soci all'unanimità.

Dopo breve discussione i presenti **approvano all'unanimità** la spesa per l'acquisto del materiale occorrente per la tinteggiatura di dette parti della scuola.

**Sul secondo punto posto all'ordine del giorno**, la signora Francesca Macchi, propone di realizzare un murales sulla facciata sinistra dell'atrio d'ingresso della scuola, al fine di rendere più accogliente l'ingresso, anziché con una semplice tinteggiatura.

L'assemblea, dopo breve discussione, **approva all'unanimità** ed incarica la Presidente di seguire l'iter necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni ex lege.

**Sul terzo punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente espone ai presenti la necessità di adeguare lo statuto vigente alla normativa prevista dal Nuovo Codice del Terzo Settore, come disposto dal Decreto Legislativo n.117/2017 e come ciò comporti la revisione in toto di tutto lo statuto ora vigente, anzitutto con la sostituzione della dicitura "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, con la dicitura "Organizzazione Di Volontariato" – in breve "ODV", e pertanto con la modifica dell'art.1 del vigente statuto, a seguire, il Presidente espone tutte le modifiche richieste obbligatoriamente dal detto D.Lgs. 117/2017 che determinano la modifica degli articoli relativi alle attività dell'associazione, alle competenze

dell'assemblea, alla disciplina dell'organo amministrativo dell'associazione, alla possibilità di consultazione dei libri sociali da parte degli associati, alla tenuta delle scritture contabili, al divieto della distribuzione degli utili ed infine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione, oltre ad altre modifiche previste come facoltative dal D.Lgs. 117/2017, relative alla disciplina dell'ammissione di nuovi associati, ai diritti e doveri degli associati, alle deleghe in assemblea ed alla convocazione dell'assemblea. Stante le numerose modifiche che si rendono necessario, il Presidente propone all'assemblea l'adozione di un nuovo statuto contenente tutte le prescrizioni del detto D.Lgs., modellate sull'attività e sulle finalità dell'associazione, sempre nel rispetto dei limiti posti dallo stesso. Pertanto viene data lettura integrale, da parte del Presidente, all'assemblea, del nuovo statuto dell'associazione.

Dopo breve discussione, l'Assemblea con voto palese, all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

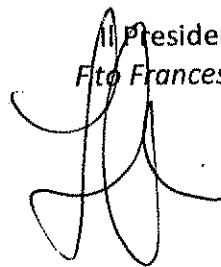
Infine l'assemblea dà incarico alla Presidente, Francesca Macchi, che accetta, di provvedere alla registrazione del presente verbale e dell'allegato statuto, il quale ai sensi dell'art.82 D.Lgs. 117/2017 è esente da imposta di bollo e di registro.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
F.to Manuela Lozza



Il Presidente  
F.to Francesca Macchi





## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI E SIMPATIZZANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO – ODV"**

### **ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "AMICI E SIMPATIZZANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO – ODV", di seguito in breve, "associazione".

Fino all'operatività del Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle ODV sulla base della previgente legge 266/1991. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101, commi 2-3 del D.LGS. n.117/2017, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale del Volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti integrativi ed attuativi.

In conseguenza dell'iscrizione stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 2 – FINALITA'**

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- sostenere il conseguimento e l'ampliamento degli obiettivi didattici, educativi e ricreativi della Scuola Primaria Ugo Foscolo in preventivo accordo con gli Organi Collegiali della scuola stessa;
- aiutare e supportare economicamente, all'occorrenza, gli alunni svantaggiati frequentanti la Scuola Primaria Ugo Foscolo di Varese che si sono distinti per il notevole impegno e profitto scolastico.

### **ART. 3 – ATTIVITA'**

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art.5, c.1, lettera i), del D.Lgs. 117/2017;
- erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5, c.1, lettera u) del D.Lgs. 117/2017.

In particolare l'associazione si propone le attività aventi ad oggetto:

- acquisizione ed erogazioni di sussidi in favore degli alunni della Scuola Primaria Ugo Foscolo di Varese;
- donazione di servizi a sostegno delle attività didattiche all'interno del Plesso "Ugo Foscolo" di Varese;
- ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in maniera quasi esclusiva dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, da parte di terzi soggetti, nel caso di necessità di lavoro/prestazione specializzata e, in ogni caso, il numero dei lavoratori esterni impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari associati.

L'associazione può infine, cooperare con altri organismi ed associazioni di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

#### **ART. 4 – ATTIVITA' DIVERSE**

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, sopra indicate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere strumentale e secondario delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nelle scritture contabili dell'associazione.

#### **ART.5 – RACCOLTA FONDI**

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART.6 - AMMISSIONE**

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anni di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata

all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

## **ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso \* o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 117/2017.

## **ART.8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio si perde in caso di decesso \*, recesso, o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **ART.9 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART.10 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ART.11 – ASSEMBLEA**

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

## **ART.12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico\* per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo\*\*;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

### **ART.13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

### **ART.14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle

relative deliberazioni.

## **ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, tra gli associati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere rieletti.

## **ART.16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti, e li revoca;
- b) nominare il Segretario ed il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- d) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- e) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività ed il bilancio consuntivo;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **ART.17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per due volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte da un Consigliere.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART.18 – IL PRESIDENTE**

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente

. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **ART.19 – IL SEGRETARIO**

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

#### **ART.20 – IL TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere:

- a) ha firma libera e disgiunta dal Presidente;
- b) cura e gestisce la cassa e i conti bancari e postali dell'associazione;

- c) ha facoltà di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare incassi, prelievi e pagamenti, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari;
- d) per il Consiglio, cura e gestisce le scritture contabili e la redazione del bilancio secondo quanto stabilito nell'art.24.

Al Tesoriere, se nominato tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo o tra i non associati, si applica parimenti quanto disposto dall'art.14, commi 8-9, nonché quanto disposto dall'art.17, comma 8.

## **ART.21 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

## **ART.22 – LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri sociali specificati nel comma precedente sono tenuti dal Segretario.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta, anche tramite posta elettronica, all'associazione. Il Segretario mette a disposizione del richiedente i

libri sociali da visionare, concordandone con l'interessato le modalità.

## **ART.23 – RISORSE ECONOMICHE**

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per le attività svolte;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

## **ART.24 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

L'esercizio sociale inizia il 1° ottobre di ogni anno per terminare il 30 settembre successivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Il bilancio e la relazione di missione, se prevista devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

## **ART.25 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART.26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

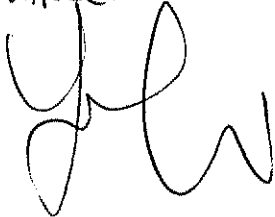
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

#### **ART.28 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE

FRANCESCA MACCHI



IL SEGRETARIO

MANUELA LOZZA

